

# Messaggio

numero

**7434**

data

27 settembre 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 10 aprile 2017 presentata nella forma elaborata da Ivo Durisch per il Gruppo PS per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 "Maggiore indipendenza e maggiori margini di manovra al Controllo cantonale delle finanze"**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il deputato Ivo Durisch, per il Gruppo PS, ha presentato il 10 aprile 2017 un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata, volta alla modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF) denominata "Maggiore indipendenza e maggiori margini di manovra al Controllo cantonale delle finanze".

Il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà conferitagli dalla legge (art. 102 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 - LGC), si esprime con questo messaggio sull'oggetto di detta iniziativa, postulando di respingerla e opponendo a sua volta, in virtù dell'art. 104 LGC, un proprio controprogetto.

### **1. SINTESI DELLE MODIFICHE PROPOSTE E CONTROPROGETTO**

Le modifiche proposte dall'atto parlamentare, inoltrato alla luce dei fatti scaturiti a inizio 2017 "scandalo permessi" e "Argo1", dovrebbero concedere, negli intenti del promotore dell'iniziativa, una maggiore indipendenza al Controllo cantonale delle finanze (CCF).

In estrema sintesi le principali modifiche proposte, ispirate a strutture quali il Controllo federale delle finanze o la Corte dei conti che operano in contesti molto diversi dai Controlli cantonali delle finanze (o ispettorati delle finanze) – per di più con risorse economiche e umane più importanti - vertono su aspetti quali:

- uno statuto differente con l'attribuzione amministrativa del CCF alla Cancelleria dello Stato e non più su decisione del Consiglio di Stato (attualmente attribuito al Direttore del Dipartimento delle istituzioni);
- una maggiore autonomia che prevede che il Direttore del CCF diventi ad esempio autorità di nomina dei propri collaboratori;
- nuove e più estese competenze, in particolare l'intervento su segnalazione di qualsiasi cittadino (per altro già oggetto di una precedente proposta di modifica);
- differenti modalità di comunicazione e pubblicazione dei rapporti, come pure di attribuzione dei mandati (v. ad esempio lo svolgimento di mandati riguardanti i Comuni, i consorzi e gli enti sussidiati dai Comuni, su incarico della Sezione enti locali).

Il Consiglio di Stato, pur tenendo in debita considerazione le proposte formulate dal promotore dell'iniziativa, reputa che le stesse, così come presentate, non siano pienamente praticabili. I motivi sono essenzialmente di natura:

- strutturale: il CCF è l'organo di revisione interna dell'Amministrazione cantonale (AC), e tale deve rimanere l'attività principale e prioritaria del servizio; struttura, caratteristiche, competenze e dotazione del personale sono dimensionati essenzialmente a questo scopo;
- pratica: nel contesto delle segnalazioni provenienti dai privati appare difficile, se non addirittura impossibile, distinguere, tra l'intervento necessario e quello fasullo o addirittura la semplice delazione; sarebbe impensabile disporre di un campo d'azione illimitato, essendo soprattutto il CCF un servizio di revisione dell'Amministrazione e non un organo superiore al quale fare capo per qualsiasi richiesta o chiarimento,;
- operativa, d'efficienza ed efficacia: maggiori e più diluiti sono i compiti attribuiti al CCF e più lunghe diventeranno le revisioni; maggiore sarà il periodo di rotazione tra una revisione e l'altra e minore sarà la possibilità d'intervenire in modo puntuale e mirato su situazioni di rischio o non conformi alle disposizioni legali. L'attività deve dunque rimanere orientata alla verifica procedurale e finanziaria, attraverso la quale è possibile capire se un servizio dell'Amministrazione cantonale rispetti o meno le norme in vigore.
- finanziaria: per lo svolgimento dei compiti elencati nel testo dell'iniziativa parlamentare il CCF dovrebbe dotarsi di nuove e più estese competenze di cui al momento non dispone. L'integrale attuazione dell'iniziativa richiederebbe dunque un potenziamento del servizio sia a livello quantitativo che qualitativo, con conseguenze finanziarie in antitesi con le misure restrittive e di contenimento del personale e della spesa pubblica.

Il CCF, organicamente autonomo e indipendente e attribuito amministrativamente al Direttore del Dipartimento delle istituzioni, gode già ora di un'ampia e consolidata autonomia, in particolare per quanto attiene alla pianificazione dell'attività, alla metodologia di lavoro, alla scelta dei servizi da verificare, all'applicazione degli standard di revisione di riferimento, alla scelta dei collaboratori e alla pianificazione del preventivo, per citare alcuni tra gli aspetti più importanti. Nel 2007 esso è stato trasformato in "Unità amministrativa autonoma" (UAA). Oltre a rafforzare il concetto d'autonomia, , ciò gli permette anche (e soprattutto) di riportare eventuali avanzi di budget su un fondo di capitalizzazione, a garanzia di un utilizzo differito delle risorse.

Dal mese di agosto 2014 il CCF è inoltre stato riconosciuto quale Perito revisore dall'Autorità di sorveglianza dei revisori (precedentemente era abilitato in qualità di Revisore). Questa funzione consente al servizio di eseguire delle revisioni di tipo ordinario senza alcuna limitazione; inoltre la struttura è stata adattata in funzione delle esigenze dell'autorità di sorveglianza, in particolare per quanto attiene al controllo e alla verifica dei differenti mandati di revisione (per maggiori informazioni si rimanda ai rapporti di attività del CCF degli anni 2014 e 2015). L'attuale configurazione permette già di collaborare con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio (CGF) nell'esercizio dell'alta vigilanza, come peraltro ribadito e rafforzato con la recente modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015, che formalizza la possibilità per la CGF di avvalersi del CCF nell'esercizio dell'alta vigilanza in materia amministrativa.

Con il presente controprogetto, il Consiglio di Stato ha optato per una soluzione meno articolata, neutra dal profilo finanziario e dell'aumento del personale, ma che tiene comunque conto - riprendendole quanto meno parzialmente - di alcune delle proposte

avanzate dall'iniziativa, tuttavia adattandole alle esigenze e alla struttura del servizio, laddove necessario. Ne scaturisce una modifica che rafforza ed esplicita le competenze e l'autonomia del CCF, che continuerà a svolgere, quale missione prioritaria, la revisione interna dei servizi dell'Amministrazione cantonale, intesa come attività di riscontro dei principi di gestione finanziaria e della presentazione e tenuta dei conti, comprensiva della revisione dei conti dello Stato, della verifica nel contesto procedurale e informatico, nonché della revisione finanziaria e contabile di tutta una serie di enti esterni ai quali il Consiglio di Stato ha attribuito il CCF quale organo di revisione.

Per eventuali e più estese esplicazioni sulle differenti modifiche già apportate negli ultimi anni all'attività, alla struttura e alle competenze del CCF si rimanda ai seguenti messaggi e ai rispettivi rapporti commissionali:

- n. 5972 del 2 ottobre 2007 in risposta all'iniziativa parlamentare presentata il 6 novembre 2006 nella forma elaborata del deputato F. Regazzi e cofirmatari per l'istituzione di una Corte dei conti, alla quale la Commissione della gestione ha risposto con un controprogetto;
- n. 6565 del 16 novembre 2011 in risposta all'iniziativa parlamentare 18 ottobre 2010 presentata nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio del 18 ottobre 2010, per una modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986, alla quale il Consiglio di stato ha risposto con un controprogetto;
- n. 7118 del 2 settembre 2015 in risposta all'iniziativa parlamentare presentata l'11 marzo 2014 nella forma generica dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica (CPIL) volta a rafforzare la facoltà di verifica degli aspetti tecnico-finanziari da parte del Controllo cantonale delle finanze;
- n. 7205 del 6 luglio 2016 per la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) per pianificare la collaborazione del Controllo cantonale delle finanze nell'esercizio dell'alta vigilanza.

In particolare, per quanto attiene alla proposta avanzata dall'iniziativa all'art. 36b di attribuire al CCF compiti tipici da Corte dei conti (interventi su segnalazione o in modo autonomo a 360 gradi, su enti pubblici e parastatali), lo scrivente Consiglio, giudicandola eccessiva, ha ritenuto di non doverla prendere in considerazione. Si ritiene infatti che la decisione adottata dal Parlamento nel 2012 (v. Messaggio n. 6565 del 16 novembre 2011) di rinunciare alla costituzione di una tale Corte vada confermata e non debba essere aggirata attraverso l'inserimento di una norma analoga nella Legge.

## **2. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

Il presente capitolo illustra le modifiche alla LGF proposte dal controprogetto ed espone i motivi per i quali l'Esecutivo cantonale suggerisce di respingere il testo dell'iniziativa.

Un comparativo tra la proposta dello scrivente Consiglio e il testo dell'iniziativa elaborata è contenuto nella tabella comparativa allegata, parte integrante del presente messaggio.

### **Art. 36 - Statuto (v. art. 36 dell'iniziativa)**

<sup>2</sup>*Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.*

L'art. 36 rimane invariato; la proposta di attribuire il CCF amministrativamente alla Cancelleria dello Stato non è stata ritenuta in quanto si ritiene che il CCF amministrativamente delegato ad un Direttore di Dipartimento abbia più peso specifico che non delegato alla Cancelleria dello Stato, in particolare per quanto attiene alla difesa degli interessi del CCF e ai rapporti con il Consiglio di Stato o ad esempio la CGF. Inoltre Cancelliere e Direttore del CCF hanno ruolo quasi paritetici nell'organigramma dell'Amministrazione cantonale:

Non si ritiene opportuna l'adozione del nuovo cpv. 1bis (*Il Controllo cantonale delle finanze nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale, la Costituzione cantonale e la legge*) - peraltro analogo all'art. 1 cpv. 1 della Legge sul controllo federale delle finanze (RS 614.0) - giacché l'indipendenza del CCF nello svolgimento dei propri compiti e dei mandati, rispetto a eventuali direttive o imposizioni esterne, è implicita e già ribadita al cpv. 2.

### **Art. 36a Competenze (v. art. 36b dell'iniziativa)**

<sup>2</sup>*Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza, per esaminare questioni particolarmente importanti o per verifiche particolari; il Consiglio di Stato riceve informazione del mandato e copia del rapporto.*

<sup>6</sup>*Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche e non può essere garantito con l'effettivo ordinario di personale, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.*

<sup>7</sup>*Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. Il Presidente o un membro delegato della Commissione della gestione partecipano alla selezione del candidato.*

<sup>10</sup>*Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio. Esso allestisce annualmente il rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso con il Consiglio di Stato e con la commissione della gestione e delle finanze, ai quali sono riferiti gli aspetti più importanti dell'attività di revisione, degli accertamenti e le valutazioni rilevanti, come pure dell'attività in generale*

All'art 36a relativo alle competenze del CCF, pur rimanendo sostanzialmente invariato, sono apportate alcune modifiche proposte dall'iniziativa, segnatamente ai cpv 2, 6, 7 e 10. Lo scrivente Consiglio ritiene infatti che l'indipendenza del CCF sia da ritenersi operativa e incentrata essenzialmente sull'attività di verifica (come ad esempio la scelta della pianificazione quadriennale o annuale, le metodologie di lavoro, gli standard di attività di riferimento, o altri aspetti inerenti l'attività del servizio). Meno importanti sono invece gli aspetti amministrativi che porterebbero il direttore ad assumere compiti e responsabilità nuovi, privi di beneficio diretto per l'attività del servizio. Le scelte del CCF sulle nomine dei collaboratori sono sempre state accettate dal CdS, che rimane pertanto l'autorità di nomina.

Invariata rimane pure l'attuale formalizzazione del preventivo, che il CCF, in qualità di UAA, negozia con il Direttore amministrativo nella definizione del contratto di prestazione.

La proposta avanzata al **cpv. 2 è accettata con modifica**: i mandati speciali e le verifiche particolari attinenti all'alta vigilanza, come pure di particolare importanza nell'ambito della revisione contabile e interna, saranno assegnati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio senza più passare - come avviene ora - dal CdS per un eventuale completamento del mandato. In questo senso la procedura per il coinvolgimento del CCF nell'attribuzione dei mandati speciali da parte della Commissione è stato snellita. Al fine di mantenere intatto il vigente dovere d'informazione nei confronti

del Governo, il CCF informerà il CdS del mandato ricevuto dalla CGF e una copia del rapporto andrà comunque consegnata al Consiglio di Stato per conoscenza. L'informazione al CdS consentirà in particolare al singolo Direttore di Dipartimento di favorire, coordinandolo con i rispettivi servizi, lo scambio d'informazioni con il CCF, nell'ambito del mandato da svolgere.

Il CdS ritiene invece poco opportuna la proposta secondo la quale anche il Gran Consiglio possa attribuire mandati al CCF (v. art. 36b cpv. 2 dell'iniziativa) giacché questi, per dimensione e competenze, non può né deve diventare di fatto un organo a disposizione del Parlamento, per lo svolgimento di mandati a sua discrezione, con il conseguente rischio di doversi esprimere su temi che esulano dal suo ruolo e dalle sue competenze peritali. Lo statuto attuale permette già al CCF di svolgere una serie di mandati su incarico della CGF, com'è del resto già avvenuto in questi anni.

Nel suo ruolo di organo di controllo e peritale il CCF non deve sostituirsi ai servizi dell'Amministrazione cantonale nella semplice raccolta di documentazione o nell'elaborazione di risposte agli atti parlamentari. A questo proposito occorre tenere presente che l'attività principale del CCF è, e deve rimanere, la revisione interna, la cui pianificazione dev'essere possibilmente rispettata per garantire a tutti i servizi un controllo regolare a scarico dell'attività eseguita.

In questo senso l'inoltro di un'eventuale richiesta per il tramite della CGF costituisce un migliore filtro nel rispetto del ruolo e dei compiti assegnati al CCF.

Il CdS ritiene inoltre **di non aderire** alla proposta di eseguire l'attività di verifica "su segnalazione" (art. 36b cpv. 2bis dell'iniziativa), tipico ed esclusivo compito da Corte dei conti, per altro già esclusa in passato nel contesto dei messaggi n. 6565 del 16 novembre 2011 e n. 5972 del 2 ottobre 2007. Il CCF deve infatti potersi concentrare sull'attività ordinaria di revisione pianificata e su eventuali mandati speciali del CdS e della CGF e non può disperdere l'attenzione e dunque le proprie risorse a causa di segnalazioni la cui fondatezza andrebbe comunque sempre convenientemente valutata, ciò che implicherebbe inoltre delle conoscenze settoriali a tutta l'amministrazione. Da notare inoltre che il Cantone non dispone di una regolamentazione concernente le segnalazioni provenienti dall'esterno o dall'interno (*whistleblowing*) o un centro di competenza particolare.

Il CdS ritiene pure **di non aderire** alla modifica introdotta dal nuovo art. 36b cpv. 3, preferendo mantenere l'attuale *statu quo*. Infatti, il senso dell'attuale art. 36a cpv. 3 è da intendersi che CdS e CGF possono già attribuire compiti particolari al CCF sia per quanto attiene a un eventuale intervento presso i comuni in collaborazione con la Sezione degli enti locali (lett. a) oppure in ambiti non esclusivamente di competenza del CCF, da cui la necessità di potere ricorrere a un perito esterno (lett. b). Quest'ultima proposta è appena stata introdotta nella LGF con il recente messaggio n. 7118 del 2 settembre 2015, su richiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla logistica. La sua modifica, rispettivamente la sua abolizione, non appare dunque giustificata a soli due anni di distanza.

Considerato il suo statuto autonomo e indipendente, il CCF riceve incarichi unicamente dalla CGF e dal CdS; la proposta di allargare tale facoltà anche alla Sezione degli enti locali si spinge in una direzione diametralmente opposta e va dunque respinta.

Il cpv. 3 attualmente in vigore esplicita l'attività del CCF in ambito comunale (compresi consorzi ed eventuali enti sussidiati dai Comuni) svolta in collaborazione con la Sezione degli enti locali, servizio preposto al controllo e alla vigilanza sull'attività dei Comuni. In questo modo sono rispettati sia i compiti che le competenze di entrambi gli organi.

Si propone altresì di **non aderire** alla modifica introdotta dall'art. 36b **cpv. 4bis**, in quanto tale proposta, esponendo gli stessi concetti già esplicitati ai cpv. 1 e 2 dell'art 36a, appare ridondante.

Il CdS propone invece **di aderire parzialmente** alla proposta di cui all'art. 36b cpv. 6, purtuttavia apportando una lieve modifica, che attribuirebbe al CCF la facoltà di ricorrere all'ausilio di esperti, qualora non disponesse delle necessarie competenze o lo ritenesse necessario per completare un determinato mandato.

Si suggerisce **di aderire** alla proposta di modifica dell'art. 36b **cpv. 7** (v. art. 36a cpv. 7 del controprogetto), anche se lo stato attuale già impone la consultazione preventiva della CGF. Si propone pertanto, in analogia alla vigente prassi, che il Presidente della CGF o un suo membro delegato partecipi alle audizioni dei candidati alla funzione di Direttore del CCF, esprimendosi sulla selezione .

Il **cpv. 9** (corrispondente all'art. 36b cpv. 9 dell'iniziativa) **rimane invariato rispetto alla formulazione attuale** in quanto come esposto per il cpv. 2, il CCF non esegue mandati su segnalazione di terzi. La modifica di tale norma non è pertanto necessaria. L'informazione preventiva al CdS rimane invece necessaria, affinché il Governo possa disporre di tutto il sostegno delle entità dell'AC alle verifiche del CCF.

Il **cpv. 10** (corrispondente all'art. 36b cpv. 10 dell'iniziativa) è **modificato parzialmente** rispetto alla proposta dell'iniziativa, che viene accettata, fatta eccezione per la presentazione semestrale del rapporto, che con l'ultima modifica della LGF, (v. messaggio n. 7118), era stata trasformata in presentazione annuale dell'attività. La presentazione annuale viene dunque ribadita, essendo quella semestrale ridondante . Ciò non impedisce tuttavia al Direttore del CCF d'incontrare il CdS e la CGF anche semestralmente e render conto del lavoro svolto.

Il cpv. 10 viene comunque completato con la proposta formulata all'art 41 cpv. 6 di riferire alla CGF e al CdS gli aspetti più importanti dell'attività del CCF.

#### **Art. 39 lett. e) – Compiti (invariato) (v. art. 39 cpv. 1 let. e dell'iniziativa)**

e) ...;

Questo Consiglio ribadisce quanto sia inopportuno attribuire al CCF l'onere di verificare *“l'economicità, l'efficienza, l'efficacia, e la verifica degli investimenti”*, come proposto con l'iniziativa; per questo motivo suggerisce di mantenere invariata l'attuale norma. Si ritiene infatti che la verifica dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia di un investimento risulti difficilmente attuabile a priori mentre a posteriori sarebbe meno utile. Il mantenimento della vigente normativa , è anche giustificato dal fatto che tali attività appaiono ridondanti rispetto agli altri compiti elencati nello stesso articolo. In particolare la verifica della gestione finanziaria e del patrimonio statale include anche quella degli investimenti, mentre la verifica della valutazione dei rischi è già inclusa in quella del controllo interno e dei processi. Inoltre questi concetti sono già ripresi in modo esplicito all'art. 21 del Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato del 21 dicembre 2004.

#### **Art. 39 lett. h) (modifica) (non prevista dall'iniziativa)**

h) *la verifica del controllo interno in funzione dei rischi ;*

La verifica del controllo interno è stata combinata con la verifica dei rischi dell'attività di un determinato settore o servizio dell'AC.

A titolo abbondanziale si osserva che l'attuale lett. l) dell'art 39 già ora permette la verifica dei processi dei servizi dell'AC, che va ad aggiungersi a quella della razionalità dell'organizzazione (e del controllo interno di cui alla lett. h). Con la modifica precedente era stata volutamente mantenuta l'applicazione di questa disposizione ai servizi dell'AC, essendo le competenze del CCF riferite principalmente all'Amministrazione. Qualora la verifica di un processo gestito da un servizio dell'Amministrazione cantonale necessitasse di approfondimenti o informazioni presso enti esterni (fornitori, enti sussidiati mandatarî ecc.), l'intervento del CCF si estenderebbe anche a questi enti esterni o per il tramite del servizio competente dell'Amministrazione cantonale.

#### **Art. 41 cpv. 2 - Rapporti di revisione (invariato) (v. art. 41 cpv. 2 dell'iniziativa)**

<sup>2</sup>*Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.*

Il cpv. rimane **invariato** rispetto alla formulazione attuale, poiché nel caso di rapporti di revisione esterna le norme svizzere di revisione non prevedono l'obbligo di fornire una risposta. Infatti, trattandosi di una verifica di tipo contabile e non procedurale, i rapporti allestiti dal CCF in qualità di revisore dei conti, rappresentano un documento di scarico dei conti annuali, rimessi ai consigli o alle assemblee degli enti, che in quanto tali non necessitano di prese di posizione. Anche per quanto riguarda i mandati speciali non è prevista la presa di posizione del servizio, che potrà comunque essere richiesta da dal CdS o dalla CGF.

Nel caso di un rapporto speciale la risposta non è auspicata se non richiesta da chi ha commissionato il mandato

#### **Art. 41 cpv. 3 (invariato) (v. art. 41 cpv. 3 dell'iniziativa)**

<sup>3</sup>*In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.*

Lo scrivente Consiglio **non condivide** lo stralcio proposto dall'iniziativa e invita a mantenere il cpv. 3, attualmente in vigore. Come già ribadito, il CCF non è assimilabile a una Corte dei conti costituita da magistrati e giudici che hanno la facoltà di emettere dei decreti. Il CCF, nella sua attività di verifica, formula sovente delle proposte di miglioramento, che dovranno essere valutate dagli uffici competenti.

Si propone infine di respingere il nuovo **cpv. 6 dell'art. 41** proposto dall'iniziativa. Il CdS ritiene che non sia opportuno ma piuttosto il contrario pubblicare i rapporti del CCF, in quanto, vista la natura dei rapporti del CCF che differisce da quelli tipici di una Corte dei conti, si tratta infatti di strumenti lavoro interni all'Amministrazione e non documenti da divulgare al pubblico che potrebbero diventare uno strumento di pressione per funzionari e servizi, qualora questi venissero resi pubblici.

Per quanto attiene invece alla presentazione dell'attività a CGF e CdS la stessa è già prevista all'art 36a cpv. 10 (modificato), al quale si rimanda per il commento.

### **3. EVASIONE ATTI PARLAMENTARI**

Con il presente messaggio viene evasa l'iniziativa elaborata per la modifica della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986, presentata lo scorso 10 aprile 2017 dal deputato Ivo Durisch per il Gruppo PS, come pure esso funge da

risposta alle osservazioni contenute nel paragrafo “Controllo cantonale delle finanze”, capitolo 3 “Esame commissionale”, del Rapporto n. 7302R della Commissione della gestione e delle finanze del 13 giugno 2017 concernente il Consuntivo 2016.

#### **4. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Questa modifica legislativa non comporta conseguenze finanziarie, né sotto il profilo degli investimenti, né della gestione corrente, né per quanto attiene all'effettivo del personale.

Sotto il profilo della parità uomo-donna e dell'eurocompatibilità, la modifica legislativa non pone alcun problema.

Lo stesso vale per rapporti Cantone-Comuni.

#### **5. CONCLUSIONI**

Vista l'iniziativa parlamentare suddetta nonché il presente messaggio che propone di respingere l'iniziativa, in virtù dell'art. 104 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, lo scrivente Consiglio, a titolo di controprogetto, chiede di decretare il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

## **LEGGE**

**sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF);  
modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 settembre 2017 n. 7434 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF) è così modificata:

#### **Art. 36a cpv. 2, 6, 7 e 10**

<sup>2</sup>Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza, per esaminare questioni particolarmente importanti o per verifiche particolari; il Consiglio di Stato riceve informazione del mandato e copia del rapporto.

<sup>6</sup>Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche e non può essere garantito con l'effettivo ordinario di personale, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

<sup>7</sup>Il Direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. Il Presidente o un membro delegato della Commissione della gestione partecipano alla selezione del candidato.

<sup>10</sup>Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio. Esso allestisce annualmente il rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso con il Consiglio di Stato e con la Commissione della gestione e delle finanze, ai quali sono riferiti gli aspetti più importanti dell'attività di revisione, degli accertamenti e le valutazioni rilevanti, come pure dell'attività in generale.

#### **Art. 39 cpv. 1 lett. h)**

h) la verifica del controllo interno in funzione dei rischi;

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.